

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3035**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, GAVA, VAGHI, ZOLLA, ZAMBERLETTI,
MAGGIONI, ALIVERTI***Presentata l'11 giugno 1974*

Modificazione degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sui requisiti di partecipazione ai concorsi per la nomina a segretari comunali e provinciali generali di prima classe

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, dispongono che possono partecipare ai concorsi per titoli ai posti di segretario generale comunale e provinciale di prima classe i segretari comunali e provinciali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa.

Come risulta dal ruolo nazionale d'anzianità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplementare n. 67 del 13 marzo 1973, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 sopracitato, i posti di segretario generale di prima classe B, vacanti di titolare erano 79, mentre i segretari generali comunali di seconda classe in possesso dell'anzianità prescritta per partecipare ai concorsi per detti posti erano appena 39, numero che diventerà di 50 al 1° gennaio 1974 e 60 al 1° gennaio 1975 (il divario tenderà ad aumentare per effetto dei collocamenti a riposo e dei decessi).

Al 1° gennaio 1976 il numero dei probabili concorrenti invece salirà a oltre 600, in

conseguenza della disposizione dell'articolo 23 del predetto decreto n. 749, secondo cui i segretari comunali, già appartenenti alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, inquadrati nella qualifica di segretario generale di seconda classe con effetto dal 12 dicembre 1972 (che sono circa 580) potranno partecipare ai concorsi della classe I/B, al compimento del 3° anno di servizio dalla predetta data, e cioè al 12 dicembre 1975.

Ciò posto, è evidente che l'amministrazione si troverà fino al gennaio 1976 in grave difficoltà, se non addirittura nell'impossibilità di coprire i posti vacanti al vertice della carriera per mancanza di concorrenti. Il medesimo inconveniente si verificherà anche per i posti di segretario generale di prima classe A, dove i 26 posti esistenti sono coperti da titolari soltanto per 9 sedi.

Occorre pertanto procedere senza indugio alla modifica dei requisiti di partecipazione ai concorsi suddetti, sostituendo l'anzianità di tre anni nella qualifica immediatamente inferiore, con l'anzianità complessiva di ser-

vizio, ferma restando nel concorrente la titolarità nella qualifica inferiore medesima. L'anzianità minima di 12 anni e sei mesi di servizio complessivo, che si intende fissare, è posseduta dalla quasi generalità dei segretari generali di 2^a classe, tenuto conto che per partecipare ai concorsi alla soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe (ora segretario generale di 2^a classe) occorre non meno di 9 anni e sei mesi di servizio e che dalla data dell'ultimo concorso sono trascorsi oltre tre anni.

Si assicura così la possibilità della partecipazione immediata ai concorsi al vertice della carriera di un cospicuo numero di concorrenti, parecchi dei quali anche giovani, su cui operare la scelta dei funzionari più preparati e meritevoli, nell'interesse e della categoria e soprattutto della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso onorevoli colleghi si sottopone alla vostra approvazione la presente proposta di legge, confidando in una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 è così sostituita:

« *b*) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore i quali abbiano un'anzianità di servizio effettivo di 12 anni e sei mesi come segretario comunale e provinciale di ruolo, oppure la medesima anzianità cumulativamente come segretario comunale e provinciale di ruolo e come impiegato di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali e provinciali ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno quello di "distinto" ».

La lettera *a*) del secondo comma dello stesso articolo 11 è così sostituita:

« *a*) i segretari generali comunali di 1^a classe, i quali abbiano anzianità di servizio effettivo di almeno 15 anni e mesi sei come segretario comunale e provinciale di ruolo, oppure la medesima anzianità cumulativamente come segretario comunale e provinciale di ruolo e come impiegato di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali e provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di "ottimo" ».

ART. 2.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 è così sostituita:

« *a*) i segretari provinciali generali di 1^a classe, i quali abbiano una anzianità di

servizio effettivo di almeno 15 anni e mesi sei come segretario comunale e provinciale di ruolo, oppure la medesima anzianità cumulativamente come segretario comunale e provinciale di ruolo e come impiegato di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali e provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di " ottimo " ».

ART. 3.

I concorsi indetti precedentemente alla presente legge e non definiti saranno portati a termine con le modalità previste dalle norme vigenti alla data del relativo bando.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.